

- 1) La Repubblica francese, non procedendo in maniera appropriata all'identificazione delle acque inquinate e, di conseguenza, alla designazione delle relative zone vulnerabili, in conformità dell'art. 3 nonché all'allegato I della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Simon è condannata alle spese.

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

20 giugno 2002

nella causa C-287/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Artt. 2, n. 1, e 13, parte A, n. 1, lett. i) — Attività di ricerca svolte a titolo oneroso dagli istituti pubblici di insegnamento superiore — Esenzione»)

(2002/C 191/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

nella causa C-274/00 P: Odette Simon contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Rivendicazione dello status di agente temporaneo — Tardività della domanda — Irricevibilità del ricorso — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)

(2002/C 191/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-274/00 P, Odette Simon, residente in Lussemburgo, rappresentata inizialmente dall'avv. J.-N. Louis, indi dall'avv. L. Misson, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) il 10 maggio 2000, nella causa T-177/97, Simon/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-75 e II-319), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Currall, assistito dal ll'avv. D. Waelbroeck), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 27 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nella causa C-287/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Wilms e K. Gross) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e T. Jürgenssen), avente ad oggetto il ricorso diretto a fare dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo esonerato dall'imposta sul valore aggiunto le attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore, ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa alla imposta sulla cifra d'affari) 27 aprile 1993 (BGBI. 1993 I, pag. 565), come modificato dall'art. 4, n. 5, dell'Umsatzsteuergesetz-Änderungsgesetz 12 dicembre 1996 (BGBI. 1996 I, pag. 1851), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenuti in forza dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 20 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica federale di Germania, avendo esonerato dall'imposta sul valore aggiunto le attività di ricerca svolte a titolo oneroso dagli istituti pubblici di insegnamento superiore, ai

sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa alla imposta sulla cifra d'affari) 27 aprile 1993, come modificato dall'art. 4, n. 5, dell'Umsatzsteuergesetz-Änderungsgesetz 12 dicembre 1996, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 273 del 23.9.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 giugno 2002

nelle cause riunite C-388/00 e C-429/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Radiosistemi S.r.l. contro Prefetto di Genova⁽¹⁾

(«Direttiva 1999/5/CE — Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione — Compatibilità di un regime nazionale recante il divieto di commercializzazione di apparecchi radio privi del contrassegno di omologazione nazionale — Ammissibilità delle sanzioni previste dalla normativa nazionale»)

(2002/C 191/11)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-388/00 e C-429/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Radiosistemi S.r.l. e Prefetto di Genova, domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 28 CE, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10), nonché della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues (relatore),

giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 20 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 28 CE vieta norme e prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione della conformità al fine dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature radio alla discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologazione nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
- 2) Le disposizioni contenute agli artt. 6, n. 1, seconda frase, 7, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, attribuiscono ai cittadini diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali benché la direttiva stessa non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento nazionale entro il termine a tal fine previsto. L'art. 7, n. 2, della detta direttiva non consente il mantenimento di norme o di prassi dell'ordinamento nazionale che, successivamente all'8 aprile 2000, vietino la commercializzazione o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologa nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
- 3) La nozione di «misura» ai sensi dell'art. 1 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, comprende tutti i provvedimenti adottati da uno Stato membro, ad eccezione delle decisioni giudiziarie, che abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro. Il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in altro Stato membro, dopo che è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria da parte delle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica, rientra nella nozione di «misura» che deve essere notificata alla Commissione ai sensi della detta disposizione.
- 4) Quando una normativa nazionale è stata riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario, infliggere sanzioni o altre misure coercitive come contravvenzioni per la violazione di detta normativa è a sua volta incompatibile con il diritto comunitario.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.